



TRIBUNALE per i MINORENNI di LECCE
 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

dr.ssa Lucia Rabboni
 dr.ssa Maria C. Mattei
 dr. Massimiliano Macagnino
 dr.ssa Daniela Messito
 ha pronunciato il seguente

Presidente
 Giudice relatore
 Giudice onorario
 Giudice onorario

DECRETO

letti gli atti del procedimento n. 272/19 Reg. V.G. inerente al minore [REDACTED], nato il 18.10.2012,

letto ed integralmente richiamato il decreto emesso in data 5.12.2019, con il quale questo Tribunale statuiva *"Dispono che il SS territorialmente competente in relazione alla residenza del minore, in collaborazione con il CF di zona, attui gli interventi necessari al ripristino della convivenza madre - minore e avvii percorso di stringente monitoraggio della condizione esistenziale del minore, di supporto alla genitorialità della madre e del padre e di mediazione familiare. Dispono che il SS, d'intesa con il CF o con altro Centro Antiviolenza presente sul territorio, avvii un percorso psicologico orientato, quanto alla genitrice, ad una rielaborazione dei vissuti di violenza, quanto al padre, ad una rivisitazione critica dei comportamenti agiti. Dispono che il SS di [REDACTED], d'intesa con il SerD territorialmente competente, avvii un percorso valutativo e, ove necessario, riabilitativo, del padre del minore in relazione all'uso di stupefacenti."*

rilevato che a seguito dell'emissione del suddetto decreto il minore è stato collocato presso l'abitazione della madre con avvio di educativa domiciliare dal 28.1.2020 per quattro ore settimanali complessive, ripartite in egual misura durante la permanenza presso le abitazioni, rispettivamente, materna e paterna; che la madre del minore ha intrapreso percorso di sostegno psicologico presso il CAV il [REDACTED]; che è tuttavia impossibile attuare percorso di sostegno psicologico e monitoraggio della condizione del minore sotto tal profilo per l'assenza di figura idonea presso il CF territorialmente competente, così come impossibile risulta l'avvio di percorso di mediazione familiare, attesa l'elevata conflittualità di coppia e l'applicazione nei confronti dello [REDACTED] della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla [REDACTED] (comunicazione del CF di [REDACTED] del 27.1.2020);

che emerge che, iniziato il percorso presso il SerD, lo [REDACTED] abbia recentemente fatto registrare alcune positività alla cocaina, non risultando sempre puntuale agli incontri fissati;

che in data 8.4.2020 perveniva segnalazione urgente del Cav il [REDACTED] in ordine alla condizione di pregiudizio in cui versano la [REDACTED] e i suoi figli a causa di una serie di condotte assunte dall'ex compagno e precisamente: recidiva nella violazione delle misure cautelative, mancato rispetto del calendario delle visite al figlio stabilito dal servizio sociale a seguito dell'emissione del decreto in data 5.12.2019, mancata osservanza delle misure di cautela imposte per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID 19 con notevole rischio di contagio del minore, utilizzo di stupefacenti come emerso da controlli sanitari effettuati nei mesi scorsi; che alla luce di tali criticità il CAV ha evidenziato la necessità che operino il SerD verificando la reale condizione sanitaria dello [REDACTED], l'Equipe Multidisciplinare Abuso e Maltrattamento d'ambito, per verificare la condizione psicologica del minore per avviare il percorso più adeguato alla sua situazione, il Consultorio Familiare perché provveda ad una valutazione genitoriale e eventualmente a un percorso di sostegno;

che nella medesima data del 8.4.2020 perveniva istanza urgente a mezzo del difensore costituito della genitrice avente ad oggetto richiesta di sospensione, in via provvisoria e urgente, degli incontri tra il minore e il padre disponendo che il diritto di visita dello [REDACTED] sia esercitato, almeno fino alla cessazione della emergenza epidemiologica in atto, con lo strumento della videochiamata, autorizzando altresì l'immediato trasferimento della genitrice unitamente ai suoi tre figli minori in contesto protetto al fine di tutelarne l'incolumità fisica; che nella istanza in discorso si deduce che, a seguito della chiusura delle scuole disposta con DPCM 9.3.2020, la [REDACTED] ha iniziato a portare personalmente il bambino presso l'abitazione della nonna paterna nella quale vive il padre e ad andarlo a riprendere, che lo [REDACTED], approfittando della mancanza di controllo del Servizio Sociale di fatto totalmente assente, in violazione della regolamentazione temporanea

degli incontri tra minore e padre disposta dal Servizio Sociale, faceva pernottare il minore presso di sé per due domeniche consecutive e domenica 5 aprile intimava alla [REDACTED] (che era andata a riprendere il minore) di andar via poiché avrebbe tenuto il minore presso di sé anche nelle ore notturne; che dunque la [REDACTED] si allontanava dalla abitazione e dopo una decina di minuti veniva contattata dal minore, che le riferiva di avere trascorso tutto il pomeriggio a casa degli zii e le chiedeva di tornare almeno a salutarlo; che tuttavia la donna evitava di tornare per paura di essere aggredita dallo [REDACTED], nella medesima istanza il difensore della genitrice deduceva altresì di avere tentato più volte di contattare il Servizio Sociale di [REDACTED] senza in alcun modo riuscire a raggiungere gli operatori sociali, che hanno di fatto lasciato priva di ogni tutela la [REDACTED], interrompendo ogni azione di monitoraggio e controllo sulla condizione del minore e sulla condotta dello [REDACTED], concludeva come innanzi precisato;

orbene, considerati gli elementi emersi dalla istruttoria, considerato in particolare che prima dell'insorgere dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID 19, lo [REDACTED] aveva fatto registrare due positività alle sostanze stupefacenti, non rispettando rigorosamente il calendario di incontri fissato; considerato che allo stato non risulta che l'uomo stia proseguendo la presa in carico presso il SerD e che la condotta finora serbata non rassicura affatto in merito al rispetto da parte dello stesso delle limitazioni alla circolazione sul territorio nazionale imposte dai DPCM 9.3.2020, 11.3.2020, 21.3.2020, 22.3.2020 al fine di limitare la diffusione del contagio da virus COVID 19; considerato ancora che non è verificabile se, nel corso degli spostamenti ovvero durante la permanenza presso il genitore non collocatario, il minore sia esposto a situazioni implicanti rischio sanitario, tanto più che nella specie non risulta che lo [REDACTED], già risultato positivo a sostanze, stia seguendo il programma terapeutico disposto dal SerD; considerato ulteriormente che nella fattispecie assicurare il concreto esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario appare vieppiù difficoltoso se si consideri che lo [REDACTED] è destinatario della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla [REDACTED] e che, stanti le limitazioni imposte alla circolazione delle persone, non risulta possibile disporre il coinvolgimento di soggetti terzi al fine di garantire gli spostamenti da una abitazione all'altra evitando contatti tra i due genitori; considerato ancora che la calendarizzazione dei contatti tra padre e minore deve essere compatibile con il ripristino di adeguato rapporto tra il minore e la madre;

ritenuto pertanto allo stato doversi sospendere gli incontri tra il minore e il padre, consentendosi lo svolgimento di contatti mediante videochiamata per tre volte alla settimana;

ritenuto altresì necessario - considerate le condotte violente reiteratamente agite dallo [REDACTED] ai danni della [REDACTED] anche alla presenza dei minori (si rinvia sul punto alla ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce del 12.4.2019, in atti) e la circostanza che nella presente fase il controllo esercitato dal Servizio Sociale è fortemente limitato a causa della emergenza sanitaria in atto - disporre che la madre e i minori siano collocati in luogo protetto ad opera del Servizio Sociale di [REDACTED], d'intesa con il Cav il [REDACTED], pur con le cautele imposte dalla Regione Puglia con Prot. n. 1624 del 2.4.2020, recante "Indicazioni di dettaglio per le strutture di accoglienza e servizi destinati ai minori e per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza", avvalendosi se necessario dell'intervento della Questura Ufficio Minori.

ritenuto, da ultimo, ad integrazione del precedente decreto, doversi disporre che il distretto ASL territorialmente competente provveda ad individuare servizio specialistico munito di figura professionale psicologica al fine di dare attuazione a quanto statuito con provvedimento in data 5.12.2019 in ordine al monitoraggio della condizione esistenziale e psicologica del minore;

ritenuto altresì doversi ribadire l'importanza del rispetto da parte del padre del minore del percorso riabilitativo elaborato dal SerD in relazione all'uso di stupefacenti, riservando l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale alla verifica della scrupolosa osservanza del suddetto percorso da parte dell'uomo.

P.Q.M.

Letti gli artt. 333 e 336 c.c., in via provvisoria e urgente

Sospende gli incontri tra il minore e il padre, consentendo lo svolgimento di contatti mediante videochiamata per tre volte alla settimana.

Dispone che la madre e i minori [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] siano collocati in luogo protetto ad opera del Servizio Sociale di [REDACTED], d'intesa con il Cav il [REDACTED], pur con le cautele imposte dalla Regione Puglia con Prot. n. 1624 del 2.4.2020, recante "Indicazioni di dettaglio per le strutture di accoglienza e servizi destinati ai minori e per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza", avvalendosi se necessario della collaborazione della Questura - Ufficio Minori.

Ad integrazione del precedente decreto, dispone che il distretto ASL territorialmente competente provveda ad individuare servizio specialistico munito di figura professionale psicologica al fine di dare attuazione a quanto

statuito con provvedimento in data 5.12.2019 in ordine al monitoraggio della condizione esistenziale e psicologica del minore.

Ribadisce l'importanza del rispetto, da parte del padre del minore, del percorso riabilitativo elaborato dal SerD in relazione all'uso di stupefacenti, riservando l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale alla verifica della scrupolosa osservanza del suddetto percorso da parte dell'uomo e dispone la prosecuzione del monitoraggio della condizione del padre ad opera del SerD già officiato del caso, compatibilmente con le cautele imposte dalla condizione di emergenza sanitaria in atto.

I Servizi investiti del caso invieranno relazione recante il progetto elaborato in esecuzione del presente provvedimento entro il più breve tempo possibile, compatibilmente con la condizione di emergenza sanitaria in corso dovuta alla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID 19.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 9.4.2020

Il Giudice relatore

Dott.ssa Maria Cristina Mattei



Il Presidente

Dott.ssa Lucia Fabboni



Depositate in Cancelleria
Lecce, 10 Aprile 2020
D. Cancelleria
Maria M. Santuz